

BGer 5A 495/2022 vom 12. September 2022

Bundesgericht, 2022-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_495_2022

FR: TF 5A 495/2022 du 12 septembre 2022

IT: TF 5A 495/2022 del 12 settembre 2022

Regeste

rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

A convalida di un sequestro decretato il 3 agosto 2020, con precetto esecutivo 18 agosto 2020 A._____ ha escusso B._____ per l'incasso di fr. 316'522.05 oltre interessi. L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Mediante decisione 19 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di A._____ di rigetto provvisorio dell'opposizione. Con sentenza 13 maggio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto il 2 novembre 2021 da A._____ avverso la decisione pretorile.

E. 2

Mediante ricorso in materia civile 24 giugno 2022 A._____ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, in via subordinata di riformarla nel senso di rigettare l'opposizione in via provvisoria. Il ricorrente ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo o altre misure cautelari al fine di mantenere il sequestro ordinato il 3 agosto 2020 fino al termine della procedura federale. Con osservazioni 5 luglio 2022 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame e di adozione di altre misure cautelari. Non sono state chieste determinazioni sul merito.

E. 3

Con decreto 28 giugno 2022 il ricorrente è invano stato invitato a fornire, entro il 12 luglio 2022, un anticipo delle spese pari a fr. 7'000.--. Con ulteriore decreto 19 luglio 2022 al ricorrente è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 25 agosto 2022, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF). Il 9 settembre 2022 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. Dato che l'anticipo richiesto non è stato versato nel termine suppletorio, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 19 luglio 2022 il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF).

E. 4

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 settembre 2022 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La

Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.